



Le nuove disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari avranno, in parte, un effetto retroattivo?

Le nuove regole sui ricongiungimenti familiari si applicheranno anche alle domande già presentate. Allo Sportello Unico si dovrà dimostrare di avere i requisiti, più stringenti, introdotti dal governo. Una circolare del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, fornisce informazioni sulle modifiche apportate alla disciplina. Portato a 180 giorni il termine per ottenere il visto di ingresso in Italia.

Roma -29 ottobre 2008 - Le nuove regole sui ricongiungimenti familiari valgono anche per le domande già presentate. Allo Sportello Unico si dovrà dimostrare di avere i nuovi requisiti, introdotti dal decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008. È quanto si legge nella circolare inviata ieri dal ministero dell'Interno a tutte le prefetture, che spiega le novità del decreto legislativo 160/2008. "In assenza di espresse disposizioni transitorie, - si legge nella circolare - le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal 5 novembre 2008. Per quel che concerne le domande ancora in istruttoria e per le quali non sia stata acquisita la documentazione, all'atto della convocazione, dovrà essere attestato dall'interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa". Secondo il Viminale, le nuove disposizioni riguardano chi presenterà domanda dal 5 novembre in poi, ma anche chi ha già spedito al domanda via internet e presenterà i documenti allo Sportello unico per l'immigrazione solo dal 5 novembre in poi. Nessuna novità, invece, per chi ha presentato o presenterà i documenti entro il 5 novembre e per chi in attesa del nulla osta o del visto d'ingresso. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico sull'immigrazione, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008. Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.

In particolare, i **requisiti oggettivi** in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:

- **Reddito.** Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore

all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (maggiori dettagli nella circolare).

- **Assicurazione sanitaria.** Previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultra sessantacinquenni - una assicurazione sanitaria o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale (maggiori dettagli nella circolare).

Le novità concernenti i **requisiti soggettivi** sono:

- **Coniuge.** E' ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni.
- **Figli.** Previsti particolari casi di ricongiungimento familiare con figli maggiorenni in ragione del loro stato di salute.
- **Genitori.** E' ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e, gravi motivi di salute.
- **Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria.** Ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell'esame del DNA.

Infine, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

>> **Leggi il testo della circolare**